

**SOCIETA' TICINESE PER  
L'ASSISTENZA DEI CIECHI**

**STATUTO**

**I. Sede e scopo**

**Art. 1**

È costituita nel Cantone Ticino un'associazione denominata Società ticinese per l'assistenza dei ciechi, con durata illimitata. La sua sede è a Lugano, presso la Casa dei Ciechi di Ricordone.

**Art. 2**

La Società ha per scopo di:

- a) promuovere e collaborare ad iniziative che mirano all'integrazione sociale e professionale, nonché al sostegno morale dei ciechi e degli ipovedenti nella Svizzera italiana;
- b) gestire la Casa dei Ciechi di Ricordone unitamente a tutte le strutture socio-sanitarie che vi fanno capo e coprirne i disavanzi di esercizio;
- c) assegnare sussidi, per periodi di durata limitata, a ciechi o ipovedenti domiciliati nella Svizzera italiana, che dimostrino di trovarsi in difficoltà finanziarie;
- d) assumere totalmente o parzialmente – sussidiariamente alle prestazioni delle assicurazioni sociali o di altri Enti – i costi per mezzi ausiliari destinati a ciechi o ipovedenti domiciliati nella Svizzera Italiana che comprovino di averne effettivo bisogno;.
- e) promuovere l'ottenimento di sussidi da parte delle Autorità e azioni di solidarietà.

## II. Organizzazione

## III. Assemblea generale dei soci

### Art. 3

#### **Soci attivi**

Sono tutti coloro che, nell'intento di sostenere gli scopi della Società, dichiarano l'adesione alla stessa e si impegnano a versare la quota annua fissata dall'Assemblea.

### Art. 6

L'assemblea generale è composta da tutti i soci attivi.

#### **Membrî contribuenti**

Enti pubblici e persone giuridiche private possono essere membri della Società, versando la quota annua fissata dall'Assemblea.

### Art. 7

L'assemblea viene convocata ordinariamente almeno una volta all'anno dal Comitato e straordinariamente quando il Comitato lo ritiene necessario, o quando ne facciano richiesta almeno 1/5 dei soci iscritti.  
La convocazione, con il relativo ordine del giorno, viene inviata ai soci con un anticipo di almeno 20 giorni sulla data stabilita, mediante lettera (o per posta elettronica, se richiesto).  
Tutti i soci hanno ugual diritto di voto all'assemblea.

### Art. 8

L'assemblea generale decide validamente qualunque sia il numero dei soci presenti ed a maggioranza dei voti, ad eccezione dei casi nei quali è richiesta, per legge o per statuto, la maggioranza dei due terzi.  
Essa è diretta dal Presidente o da chi ne fa le veci.  
Non è possibile una deliberazione dell'Assemblea su temi che non sono all'ordine del giorno.

### Art. 4

Perde la qualità di socio attivo chi è in mora con il versamento della quota sociale o chi è stato escluso tramite decisione assembleare adottata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti. In particolare può essere escluso quel socio che assume un comportamento divenuto incompatibile con gli scopi della Società oppure lede l'immagine dell'Associazione, cagiona danni ad essa o ai suoi membri.

### Art. 9

Sono di competenza dell'Assemblea generale:

- a) la nomina del Presidente;
- b) la nomina del Comitato;
- c) la nomina dell'Ufficio di revisione;
- d) l'esame e l'approvazione dei conti consuntivi della Società e della Casa dei Ciechi di Ricordone e di quelli di tutte le strutture socio-sanitarie che vi fanno capo se aventi gestione propria;

### Art. 5

Gli Organi sociali sono:

- a) L'Assemblea generale dei soci;
- b) Il Comitato;
- c) L'Ufficio di revisione

- e) le modifiche dello statuto;
- f) lo scioglimento della Società;
- g) la concessione di crediti superiori a CHF 50'000.-;
- h) la fissazione della quota sociale annua;
- i) l'esclusione di soci;
- j) la designazione dei soci benemeriti ;
- k) le decisioni riguardanti l'alienazione di beni immobili di proprietà della società o che le sono pervenuti a seguito di lasciti e donazioni;
- l) le decisioni riguardanti oggetti non attribuibili, per legge o per statuto, ad altri organi.

#### **IV Comitato**

##### **Art. 10**

Il Comitato è composto da 7 a 9 membri, nominati per 4 anni e sempre rieleggibili. Essi sono designati dall'Assemblea generale. Non possono far parte del Comitato i dipendenti della Società e nella sua composizione si dovrà prevedere un'equa rappresentanza di membri con handicap visivo.

Il Comitato elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario (quest'ultimo anche se non membro dello stesso).

##### **Art. 11**

Il Comitato viene convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritiene necessario.

##### **Art. 12**

Le competenze del Comitato, che delibera alla presenza di almeno la metà dei membri, sono:

- a) la sorveglianza sull'andamento della Società, della Casa dei Ciechi di Ricordone e delle strutture socio-sanitarie che vi fanno capo;
- b) la presentazione dei conti di gestione e finanziari della Società, della Casa dei Ciechi di Ricordone e delle strutture socio-sanitarie che vi fanno capo se aventi gestione propria, come pure la presentazione dei conti da sottoporre all'Assemblea generale;
- c) la nomina del Direttore e del Vice-Direttore della Casa dei Ciechi di Ricordone e di tutte le strutture socio-sanitarie che vi fanno capo;
- d) la ratifica e/o l'assegnazione dei sussidi;
- e) la nomina di Commissioni ad hoc;
- f) la proposta al Consiglio di Stato di un membro che lo rappresenti in seno al Comitato;
- g) la facoltà di delegare alla Direzione tutte quelle attività, economiche e non, connesse alle mansioni rientranti nella gestione della Casa dei Ciechi di Ricordone e delle strutture socio-sanitarie che vi fanno capo o previste dallo statuto;
- h) la facoltà di delegare alla Direzione il mandato di Segretariato della Società.

##### **Art. 13**

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

##### **Art. 14**

Il Presidente esercita la sorveglianza della Società; convoca il Comitato e dirige le sedute di Comitato.

Il Vice-Presidente supplisce il Presidente in caso di assenza o d'impedimento dello stesso.

Il Tesoriere verifica e controlla la contabilità allestita e tenuta dalla Direzione e dà comunicazione delle verifiche effettuate con regolarità al Comitato.

L'anno contabile si chiude al 31 dicembre.

La società è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente, del Vice-Presidente o del Tesoriere.

Per quanto attiene alle competenze delegate dal Comitato alla Direzione è competente esclusivamente la Direzione.

#### **Art. 15**

Le entrate della Società sono costituite:

- a) dalle quote annue versate dai soci;
- b) da offerte, donazioni e lasciti;
- c) da contributi di enti privati e pubblici
- d) dagli interessi del capitale sociale.

#### **Art. 16**

Per gli obblighi della Società risponde il patrimonio sociale.

I membri di comitato e i soci sono esonerati da ogni responsabilità personale.

#### **Art. 17**

I Soci benemeriti sono ricordati in un apposito registro.

### **V. Le Commissioni**

#### **Art. 18**

Il Comitato può istituire Commissioni ad hoc, permanenti oppure temporanee, per l'esame, lo studio ed il preavviso su temi specifici. La composizione delle Commissioni, la loro competenza e durata, il loro budget, sono di esclusiva competenza del Comitato. Il Presidente di ogni Commissione è, di regio-

la, un membro di Comitato, al fine di garantire la comunicazione all'interno dell'associazione e fra i suoi organi.

Per ogni Commissione il Comitato può redigere un capitolato d'oneri ed un regolamento.

Regolarmente, almeno una volta all'anno o su esplicita richiesta del Comitato, i Presidenti delle Commissioni rassegnano un rapporto d'attività al Comitato.

Il Comitato può convocare le Commissioni in ogni momento.

### **VI. Ufficio di revisione**

#### **Art. 19**

L'Ufficio di revisione si compone di 3 membri.

Essi sono nominati dall'assemblea dei soci e stanno in carica 4 anni.

I revisori possono anche non essere soci della STAC.

L'assemblea può designare come Ufficio di revisione una società svizzera di revisione.

Chiuso l'esercizio di ogni anno, l'Ufficio di revisione fa rapporto all'assemblea, previa verifica dei conti.

### **VII. Disposizioni generali**

#### **Art. 20**

La revisione parziale o totale del presente statuto dovrà essere approvata dall'assemblea generale, con almeno due terzi dei voti presenti.

**Art. 21**

Per lo scioglimento della Società è necessaria la presenza di almeno un terzo dei soci iscritti, convocati appositamente per questa trattanda. La relativa decisione assembleare dovrà essere approvata con almeno due terzi dei voti dei soci presenti.

**Art. 22**

Nel caso che lo scioglimento venga deciso come sopra, il patrimonio sociale sarà consegnato al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il quale provvederà alla sua amministrazione, secondo gli scopi e lo spirito del presente statuto e lo terrà a disposizione di un'eventuale società ticinese che persegua scopi analoghi.

**Art. 23**

Il presente statuto, adottato dall'assemblea generale dell'11 dicembre 2005, in sostituzione di quello sancito nell'assemblea del 28 maggio 1991, entra in vigore con la data della sua approvazione.

Il Presidente

*Avv. Giorgio Grandini*

Il Vice-Presidente

*Ing. Romano Leoni*

*Lugano, 11 dicembre 2005*



# STAC

Società Ticinese Assistenza Ciechi

## **Casa dei Ciechi Ricordone**

Soggiorni lungo degenza

Soggiorni temporanei

Unità di riabilitazione

Centro diurno-notturno

Appartamenti protetti

## **Modifiche articoli STATUTO approvate in assemblea STAC 17/9/2015**

### **Art. 10**

Il Comitato è composto da 7 a 9 membri, nominati per 4 anni e sempre rieleggibili fino al compimento dei 70 anni. Essi sono designati dall'Assemblea generale. Non possono far parte del Comitato i dipendenti della Società e nella sua composizione si dovrà prevedere un'equa rappresentanza di membri con handicap visivo.

Il Comitato elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario (quest'ultimo anche se non membro dello stesso).

### **Art. 19**

L'assemblea nomina l'Ufficio di revisione. Quale ufficio di revisione possono essere nominate una o più persone fisiche o giuridiche o società di persone svizzere.

L'ufficio di revisione è nominato per un periodo di 4 esercizi. Il mandato termina con l'approvazione dell'ultimo conto annuale. È ammessa la rielezione.

L'assemblea può decidere di rinunciare alla revisione, quando:

- a) la società non è soggetta alla revisione ordinaria ai sensi dell'art. 69b del Codice civile;
- b) tutti i soci hanno votato a favore, e
- c) nessun socio, personalmente responsabile o tenuto ad eseguire versamenti suppletivi, chiede la verifica della contabilità mediante revisione limitata.